



# CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2025 FASCICOLO II

**Angelo Licastro**

*Religious Freedom First?*

**Scelte educative dei genitori e promozione della didattica  
“inclusiva” davanti alla Corte Suprema USA**

**25 agosto 2025**

**Angelo Licastro*****Religious Freedom First? Scelte educative dei genitori e promozione della didattica “inclusiva” davanti alla Corte Suprema USA\****

**SOMMARIO:** 1. Un nuovo «big case» di interesse ecclesiastico davanti alla Corte Suprema USA. – 2. La vicenda all’origine dell’intervento della Corte. – 3. La prevalenza accordata dai giudici di merito alle politiche scolastiche inclusive. – 4. Il primato della libertà educativa dei genitori punto-chiave dell’*iter* argomentativo seguito dalla Corte Suprema. – 5. La discutibile portata precettiva del precedente di *Yoder* determinata *a*) dalla mancanza di identità di materia e di *ratio decidendi* rispetto alla vicenda attuale... – 6. ... *b*) e dall’impronta di decisione strettamente eccezionale impressa dagli stessi giudici. – 7. La libertà dei genitori di dirigere l’educazione dei figli e l’intrinseca rigidità curriculare della scuola pubblica. – 8. Spunti di diritto comparato: *a*) Le limitate possibilità di esonero nel contesto europeo alla luce del diritto dei genitori garantito dall’art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 del 1952 alla CEDU. – 9. (segue): *b*) Cenni sull’esperienza canadese, spagnola e italiana relativa al rapporto tra diritti educativi dei genitori ed esigenze di ragionevole gestione del pluralismo nei programmi curriculari della scuola pubblica. – 10. Conclusioni.

**ABSTRACT:** The US Supreme Court in *Mahmoud v. Taylor* has ruled that parents challenging the Board’s introduction of the “LGBTQ+-inclusive” storybooks into the elementary school curriculum, along with its decision to withhold opt outs, are entitled to a preliminary injunction. Taking inspiration from this decision, according to which storybooks present the same type of objective danger to the free exercise of religion identified in *Yoder*, this paper analyzes the relationship between parents’ freedom to direct their children’s education and the promotion of LGBTQ+ inclusive education in the public-school curricula.

**1. Un nuovo «big case» di interesse ecclesiastico davanti alla Corte Suprema USA**

La Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, rispettando ancora una volta una scelta di tempi forse non casuale, negli ultimi giorni di un anno giudiziario (2024-2025) in cui alta è stata l’attenzione sulle dinamiche riguardanti l’esercizio del potere governativo, sotto la presidenza Trump, e la giurisdizione costituzionale federale, ha emanato una pronunzia su un tema alquanto controverso e divisivo, di stretto interesse ecclesiastico<sup>1</sup>. Riguarda il rapporto tra

---

\*  Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Nel testo si fa riferimento, ovviamente, al termine dell’anno giudiziario prima della pausa estiva, fermo restando che «[t]he Court holds a continuous annual Term commencing on the first Monday in October and



la libertà dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e le iniziative di promozione della didattica inclusiva nelle scuole pubbliche, con specifico riguardo ai contenuti che rappresentano le esperienze e i tratti identitari caratteristici delle persone LGBTQ+<sup>2</sup>.

In presenza di questo tipo di iniziative, integrate all'interno dell'insegnamento curriculare, i giudici sono stati chiamati ad accertare l'esistenza di un obbligo generalizzato e inderogabile di partecipazione alle lezioni ovvero della possibilità di invocare una dispensa dettata da motivazioni di carattere religioso, facendo valere una sorta di "obiezione di coscienza" *praeter legem*.

La Corte ha affermato che, in forza della garanzia costituzionale concernente la libertà di esercizio della religione (*Free Exercise Clause* del primo emendamento della Costituzione americana)<sup>3</sup>, bisogna riconoscere ai genitori dei bambini che frequentano la scuola pubblica materna o elementare il diritto a ricevere un preavviso adeguato e a ottenere per i propri figli la dispensa dalla partecipazione a tali attività didattiche.

Come spesso accaduto negli ultimi tempi, la [decisione](#)<sup>4</sup> è stata adottata col voto favorevole della sola componente dei giudici di orientamento conservatore<sup>5</sup>, mentre i giudici appartenenti all'area liberale hanno tutti condiviso la *dissenting opinion* espressa dalla giudice Sotomayor.

In un momento in cui si levano voci fortemente critiche sull'operato della Corte<sup>6</sup>, la cui composizione eccessivamente sbilanciata in senso conservatore non è più vista da molti come adeguata garanzia di neutralità ed imparzialità, è imprescindibile una analisi di carattere strettamente tecnico della pronunzia, per valutarne la fondatezza e la persuasività. Anche perché studi condotti sulla base di rilevazioni statistiche aventi a oggetto le decisioni su temi

---

ending on the day before the first Monday in October of the following year»: [Rules of the Supreme Court of the United States](#) adottate il 5 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, art. 3. Interessanti studi avrebbero dimostrato che «the most important and, often, controversial and divisive cases - so called "big" cases - are disproportionately decided at the end of June»: L. EPSTEIN, W. M. LANDES, R. A. POSNER, *The Best For Last: The Timing of U.S. Supreme Court Decisions*, in *Duke Law Journal*, 2015, 991 ss.

<sup>2</sup> Com'è noto, esistono diverse varianti, più o meno analitiche, dell'acronimo normalmente utilizzato per indicare le identità collegate alle nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere: cfr. sul punto D. FERRARI, *Orientamento sessuale e libertà religiosa. Percorsi e sfide nel diritto internazionale ed europeo*, Il Mulino, Bologna, 2023, 105 ss. L'acronimo utilizzato nel presente lavoro rappresenta ancora uno dei più diffusi.

<sup>3</sup> «Congress shall make no law [...] prohibiting the free exercise» of religion.

<sup>4</sup> Corte Suprema USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, [Mahmoud v. Taylor](#), 606 U.S. (2025).

<sup>5</sup> Tale maggioranza è attualmente composta dal giudice Alito, che ha redatto la motivazione della pronunzia, cui hanno aderito il presidente Roberts, nonché i giudici Thomas, Gorsuch, Kavanaugh e Barrett; il giudice Thomas ha presentato anche una *opinion concorrente*.

<sup>6</sup> Cfr. L. LITMAN, *The Law of Lawlessness. A Recap of Supreme Court's Last Term*, in [Verfassungsblog on matters constitutional](#), 4 luglio 2025. Sul mutamento radicale della politica della seconda amministrazione Trump - e degli stessi orientamenti della Corte Suprema - sui diritti della comunità LGBTQ+, cfr. L. A. Boso, *Fear and Hope for Lgbtq Rights in the Second Trump Administration*, in *Southwestern Law Review*, 2025, 201 ss.



collegati con il fattore religioso avrebbero individuato chiare evidenze nel senso che la Corte Roberts è «the most polarized as well as most pro-religion court»<sup>7</sup>, in quanto «[g]enerally, ideology, Catholicism, and devoutness matter more [...] in the Roberts Court than in prior eras»<sup>8</sup>. Semplificando un po', si potrebbe in altri termini affermare, dati statistici alla mano, che l'evidente incremento delle decisioni che accolgono istanze religiosamente motivate, oggi più che in passato, sia proprio da mettere in relazione con variabili (affiliazione politica dei giudici, nomina presidenziale, fede religiosa professata, ideologia manifestata, devozione verso la fede religiosa) del tutto estranee a principi e a valutazioni di carattere rigorosamente tecnico-giuridico.

Di sicuro, non può valere a ridimensionare l'impatto della decisione la circostanza che con essa, sul piano strettamente tecnico, ci si è limitati a concedere ai ricorrenti una ingiunzione preliminare - negata nei precedenti gradi di giudizio - senza compiere un completo esame della questione controversa, che resta rimessa alla decisione dei tribunali inferiori<sup>9</sup>: nella pronuncia si trovano, infatti, tutte le premesse sufficienti a fondare una chiara determinazione da parte della maggioranza dei giudici a favore delle rivendicazioni religiosamente motivate dei genitori, da cui difficilmente la Corte, almeno fin quando permarrà l'attuale composizione, potrà discostarsi qualora la controversia dovesse esserne riproposta.

Non si tratta di una decisione che segna una svolta "epocale", al pari di altre, sempre più frequenti negli ultimi tempi<sup>10</sup>. Ci siamo, tuttavia, abbastanza vicini.

Più volte erano state sollevate questioni analoghe davanti alle corti inferiori: dalle forme di obiezione all'utilizzo di materiale didattico a causa delle tematiche trattate (telepatia mentale, teoria dell'evoluzione, umanesimo secolare, soprannaturalismo futuristico, pacifismo, magia e visioni errate della morte); alle contestazioni della politica del distretto scolastico sul codice di

<sup>7</sup> L. EPSTEIN e E. A. POSNER, *The Roberts Court and the Transformation of Constitutional Protections for Religion: A Statistical Portrait*, in *The Supreme Court Review*, 2022, 315 ss. (8 del paper).

<sup>8</sup> *Ibid.*, 18 del paper. Cfr. pure A. GUNARATNAM, D. SCHULTZ, *The Roberts Court and Religion: Hail Mary Goes Mainstream*, in *Charleston Law Review*, 2025, 581 ss.

<sup>9</sup> Secondo l'ordinamento statunitense, «[a] plaintiff seeking a preliminary injunction must establish that he is likely to succeed on the merits, that he is likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief, that the balance of equities tips in his favor, and that an injunction is in the public interest» [CORTE SUPREMA USA, *Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 555 U.S. 7, 20 (2008)]. Analogamente, tra molte, *Munaf v. Geren*, 553 U.S. 674 (2008) (slip op., 12); *Amoco Production Co. v. Gambell*, 480 U.S. 531, 542 (1987); *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305, 311-312 (1982). Si richiede, cioè, che il richiedente abbia probabilità di successo nel merito, sia probabile che subisca un danno irreparabile senza il provvedimento, ci siano ragioni equitative prevalenti a suo vantaggio e il provvedimento risponda a un interesse pubblico. È, inoltre, da precisare che, in caso di lamentata violazione di un diritto costituzionale, la giurisprudenza dà implicitamente per soddisfatta la ricorrenza di buona parte dei predetti requisiti, riducendosi in sostanza l'accertamento rimesso al giudice alla sola probabilità di successo nel merito.

<sup>10</sup> Cfr. G. ROMEO, *Il guado dell'egualianza: quando la Corte suprema statunitense guarda ma non vede*, in *Diritti comparati*, 24 luglio 2025 (1 del paper).



abbigliamento della scuola media; alle richieste diesonero dall'obbligo di frequenza dei corsi di educazione sanitaria; alla richiesta di frequenza mista casa-scuola, con l'impegno dei genitori ad assicurare principalmente a casa l'istruzione della figlia accompagnato dalla richiesta di poterle fare frequentare alcune lezioni presso la scuola pubblica; alla contestazione dell'obbligo di frequenza dei programmi di educazione sessuale. I giudici avevano, tuttavia, respinto le richieste diesonero anche se motivate sulla base di rivendicazioni religiose<sup>11</sup>.

A motivare questo tipo di decisioni c'era sempre stata l'idea secondo cui i genitori, una volta optato per l'iscrizione dei propri figli alla scuola pubblica, non hanno titolo a intervenire per imporre limitazioni o indicazioni riguardo ai programmi o alle attività didattiche da svolgere in classe o per pretendere forme diesonero dettate da contrarietà ideologica coi contenuti insegnati.

## *2. La vicenda all'origine dell'intervento della Corte*

Nell'anno scolastico 2022-2023, l'organo elettivo di supervisione e di governo delle scuole pubbliche ricadenti nel distretto della contea di Montgomery (*Montgomery County Board of Education*), nello Stato del Maryland, ha deliberato di introdurre nei programmi della scuola materna ed elementare la lettura e la discussione di vari libri di fiabe - descritti dallo stesso organo come «*LGBTQ+-inclusive*» - che narravano storie incentrate sui temi della sessualità e del genere. Alla base della decisione stava l'esigenza di assicurare una adeguata rappresentazione della realtà LGBTQ+ avente una significativa presenza in quello che è il distretto scolastico più grande dello Stato - e uno dei più grandi degli Stati Uniti - caratterizzato per di più da una forte diversificazione identitaria al suo interno. L'obiettivo perseguito era promuovere la diversità, la parità di trattamento e la non discriminazione.

Spettava agli insegnanti decidere di volta in volta se utilizzare i testi, restando, tuttavia, esclusa la scelta di bandirne totalmente l'impiego quali risorse per gli studi curriculare.

In previsione dell'eventualità che la lettura dei libri in classe stimolasse una discussione, l'organo aveva anche elaborato un documento che dava puntuali suggerimenti agli insegnanti su come rispondere alle osservazioni di studenti o genitori. Alcune risposte erano chiaramente assertive della validità delle teorie sull'esistenza di una identità di genere completamente distinta dal sesso biologico. In un primo momento, coerentemente con le direttive all'epoca elaborate dall'organo in funzione del pieno rispetto della diversità religiosa nelle scuole della

---

<sup>11</sup> Cfr. C. GILES, *Parental Rights or Political Ploys? Unraveling the Deceptive Threads of Modern "Parental Rights" Legislation*, in *University of Cincinnati Law Review*, 2024, 1175 ss.; A. LAI, *Tango or More? From California's lesson 9 to the Constitutionality of a Gay-Friendly Curriculum in Public Elementary Schools*, in *Michigan Journal of Gender & Law*, 2011, 315 ss.



contea<sup>12</sup>, i genitori venivano previamente informati dei giorni in cui avrebbero avuto luogo le lezioni e veniva concesso loro il diritto di ottenere una dispensa per i propri figli dalla frequenza delle attività didattiche contestate. Allo studente esonerato dall’attività in classe doveva essere assicurato un compito o una attività scolastica alternativa.

Successivamente, di fronte a un crescente numero di richieste, alle preoccupazioni per un ordinato svolgimento delle attività didattiche e ai rischi di giudizi stigmatizzanti, si negò ai genitori il diritto al preavviso e alla dispensa, obbligando in pratica i bambini a seguire le lezioni basate sui libri di testo «*LGBTQ+-inclusive*»<sup>13</sup>. Le nuove direttive, a proposito delle eventuali richieste di esonero da programmi scolastici per ragioni religiose, sono ora molto precise nell’ammettere una possibile dispensa «*from noncurricular activities*» e nell’escluderla, invece, «*from required curricular instruction*»<sup>14</sup>. Continuava, inoltre, a essere ammesso, ai sensi della legge del Maryland, l’esonero dal modulo di insegnamento denominato «Vita familiare e sessualità umana».

Tre coppie di genitori musulmani, cattolici romani e ortodossi ucraini, ritenendo che la frequenza obbligatoria alle lezioni da parte dei loro figli avrebbe indebolito l’efficacia del loro impegno educativo ispirato da precise convinzioni religiose su matrimonio, sessualità e genere del tutto incompatibili col programma scolastico, lamentarono davanti alla Corte distrettuale una violazione, fra l’altro, del diritto al libero esercizio della religione<sup>15</sup>. Pur con varietà di accentuazioni, i genitori hanno fatto valere, in particolare, il carattere vincolante dei loro doveri educativi di carattere religioso, il pericolo che i bambini potessero mettere in discussione la loro sessualità e il loro genere sotto l’influenza degli insegnanti, il carattere potenzialmente dannoso per il benessere del bambino di una prematura istruzione sulla sessualità e sul genere configgente con le convinzioni religiose possedute, il pericolo che venisse imposta una visione ideologica della vita familiare, della sessualità e del genere che considera come errate e dannose tutte le altre visioni.

Non sempre le richieste di esonero erano, però, motivate da ragioni religiose, in quanto alcuni genitori percepivano semplicemente come inappropriata una attività didattica volta a insegnare a bambini piccoli questioni legate alla sessualità e all’identità LGBTQ+.

---

<sup>12</sup> Tali direttive, in linea di massima, si esprimevano a favore dell’accoglimento delle richieste di esonero, secondo la logica dell’accomodamento ragionevole, salvo che ci si fosse trovati di fronte a richieste troppo numerose o troppo onerose. Cfr. [Guidelines for Respecting Religious Diversity in Montgomery County Public Schools](#), 2022-2023, 3 s. (*Requests to be Excused from Instructional Programs for Religious Reasons*).

<sup>13</sup> Restava, ovviamente, salva l’assenza ingiustificata.

<sup>14</sup> Cfr. [Religious Diversity Guidelines in Montgomery County Public Schools](#), 2024-2025, 4.

<sup>15</sup> UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MARYLAND, 24 agosto 2023, *Mahmoud, et al. v. McKnight, et al.*, Civ. No. DLB-23-1380, in [Mahmoud v. Taylor Petitioners’ Appendix](#), 76a ss.



### *3. La prevalenza accordata dai giudici di merito alle politiche scolastiche inclusive*

Tecnicamente, si è trattato di accertare, anzitutto, se la promozione della didattica inclusiva rappresentasse una interferenza o un ostacolo per la libertà religiosa dei bambini e dei genitori<sup>16</sup>. In caso di risposta affermativa, andava poi stabilito se questa limitazione del diritto costituzionalmente garantito potesse essere giustificata dalla salvaguardia di altri interessi meritevoli di tutela. E nel procedere a un tale tipo di verifica, il giudice doveva preliminarmente stabilire se utilizzare lo *standard* di costituzionalità più severo (c.d. «strict scrutiny»), in base al quale solo un interesse di primario rilievo (e la mancanza di mezzi meno restrittivi utili a conseguire il medesimo risultato) potrebbe giustificare la limitazione, ovvero quello meno severo (c.d. «rational basis review»), in base al quale basterebbe dimostrare la mera razionalità della restrizione per considerarla costituzionalmente legittima.

Sul presupposto della ricorrenza di una limitazione della loro libertà di religione, i ricorrenti hanno invocato il livello più severo di controllo di costituzionalità alla luce di quattro precedenti della Corte Suprema: *Wisconsin v. Yoder*, risalente al 1972, in base al quale quel tipo di controllo è richiesto ogni volta che le leggi limitano il diritto dei genitori di impartire l'educazione in campo religioso ai loro figli<sup>17</sup>; *Fulton v. Filadelfia*, del 2021, in base al quale il medesimo tipo di controllo si innesta in mancanza di carattere neutrale e di applicabilità generale delle politiche antidiscriminatorie che consentono il riconoscimento discrezionale di forme di esonero individualizzate<sup>18</sup>; *Tandon v. Newsom*, dello stesso anno, secondo cui si deve procedere a controllo rigoroso in presenza di una qualsiasi politica governativa che, trattando le attività religiose in modo meno favorevole rispetto alle attività secolari comparabili, si risolve ancora una volta in una regolamentazione non avente carattere neutrale e di applicabilità generale; *Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission*, del 2018, che richiede quel tipo di controllo in presenza di formali manifestazioni da parte del governo di ostilità verso la religione. Il giudice distrettuale non concederà l'ingiunzione, ritenendo, in conformità al già richiamato orientamento delle corti d'appello, che fosse *condicio sine qua*

---

<sup>16</sup> La giurisprudenza americana parla più precisamente di «imposizione di un peso sostanziale» («to impose a substantial burden») all'esercizio della libertà religiosa. La Corte europea dei diritti dell'uomo utilizza il concetto, sostanzialmente equivalente, di «ingerenza» o «interferenza» («interference») nell'esercizio della libertà di religione.

<sup>17</sup> UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MARYLAND, 24 agosto 2023, *Mahmoud, et al. v. McKnight, et al.*, [cit.](#), 113a: «whenever laws restrict the “right of parents ... to direct the [religious] upbringing of their children”».

<sup>18</sup> Nel caso di specie, secondo la Corte Suprema, solo un interesse impellente avrebbe giustificato l'operato di un comune che, nell'affidare ad agenzie private la selezione delle coppie idonee all'affidamento familiare di minori bisognosi, aveva consentito il riconoscimento discrezionale di forme di esonero dal rispetto delle politiche antidiscriminatorie perseguiti, ma le aveva negate alle agenzie di ispirazione cattolica, non disposte per ragioni religiose a certificare come idonee coppie non sposate o coppie dello stesso sesso.



*non* per invocare una violazione della libertà di religione l'elemento della *coercizione*, ossia il costringere una persona ad attuare una pratica contraria alla propria religione o vietarle una pratica conforme alla propria religione. Al contrario, la semplice *esposizione a idee* confliggenti con le convinzioni religiose degli studenti o dei genitori non comporterebbe una limitazione della libertà religiosa in capo a tali soggetti, in quanto «(1) students were not required to behave contrary to their faiths or affirm any views contrary to their religious beliefs, and (2) parents were not prevented from discussing and contextualizing any contrary views at home»<sup>19</sup>. In altri termini, l'adozione della politica scolastica contraria a concedere l'esonero dalle lezioni non è stato dimostrato che potesse tradursi automaticamente in un indottrinamento dei discenti o che potesse costringere in altro modo a violare o cambiare le proprie convinzioni religiose<sup>20</sup>. Del resto, i genitori avrebbero potuto continuare a insegnare i precetti della propria religione al di fuori dall'orario scolastico.

La Corte d'appello<sup>21</sup>, pur divisa al suo interno, confermerà la decisione del tribunale distrettuale, sulla base di identiche argomentazioni<sup>22</sup>, le quali renderebbero non giustificato anche richiamarsi a *Yoder*, perché in quel caso una costrizione a *compiere atti* in contrasto con le convinzioni religiose dei genitori Amish, i quali chiedevano che i loro figli non fossero obbligati a rimanere a scuola fino all'età di 16 anni, ci sarebbe stata e troverebbe fondamento addirittura in una minaccia assistita da sanzione penale<sup>23</sup>. Né si è ritenuto rilevante che i genitori potessero essere indotti a rinunciare a mandare i propri figli alla scuola pubblica pur di non tradire le proprie convinzioni religiose, con i conseguenti costi aggiuntivi del ricorso alla scuola privata. La Corte d'appello a questo proposito richiama quella giurisprudenza secondo cui ai fini della violazione della garanzia costituzionale sulla libertà religiosa «government coercion does not exist merely because an individual may incur increased costs as a consequence of deciding to exercise their religious faith in a particular way»<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MARYLAND, 24 agosto 2023, *Mahmoud, et al. v. McKnight, et al.*, [cit.](#), 118a.

<sup>20</sup> [Ibid.](#), 136a.

<sup>21</sup> UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTH CIRCUIT, 15 maggio 2024, *Mahmoud, et al. v. McKnight, et al.*, No. 23-1890, in [Mahmoud v. Taylor Petitioners' Appendix](#), 1a ss.

<sup>22</sup> La tesi di fondo seguita dal Quarto circuito è stata, ancora una volta, che la lettura delle fiabe si esaurisse nella *esposizione* di idee diverse da quelle in cui credono i genitori e gli stessi bambini (sotto l'influenza educativa dei primi), non essendo accompagnata da alcuna pressione (diretta o indiretta) atta a indurre un cambiamento di quelle credenze o a dare vita a una qualche forma di indottrinamento. Nella vicenda in esame, elemento decisivo che varrebbe a escludere l'esistenza stessa di una limitazione della libertà di religione sarebbe stata la circostanza che a nessuno era stato chiesto di cambiare le proprie convinzioni sulle questioni trattate o di ripudiarle o comunque di contraddirle con le proprie azioni: UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTH CIRCUIT, 15 maggio 2024, [cit.](#), 34a.

<sup>23</sup> UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTH CIRCUIT, 15 maggio 2024, [cit.](#), 39a.

<sup>24</sup> [Ibid.](#), 47a, richiamando *Braunfeld v. Brown*, 366 U.S. 599, 605-06 (1961) e alcuni precedenti delle Corti inferiori.



L'opinione dissidente di uno dei giudici componenti il collegio, anticipando alcuni passaggi-chiave della decisione della Corte Suprema, sottolineerà il confine labile esistente tra mera esposizione di idee e coercizione indiretta. Lo dimostrerebbe non solo il tipo di utilizzo dei libri di favole, ma anche il contenuto delle risposte suggerite agli insegnanti, da cui emergerebbe l'impegno della scuola a promuovere i temi e i valori contenuti nei libri, neutralizzando qualsiasi eventuale opposizione<sup>25</sup>. Sicché i genitori si troverebbero di fronte a un condizionamento non diverso da quello che la Corte Suprema ha considerato rilevante in *Sherbert* e in *Fulton*. In questi casi, la particolare politica statale incriminata avrebbe collocato il cittadino nell'alternativa di rinunciare ad avvalersi di un beneficio pubblico o tradire le convinzioni religiose sinceramente possedute. Una forma di coercizione indiretta che ora, se risolta a vantaggio della scelta educativa della scuola, non farebbe altro che considerare le obiezioni religiosamente motivate dei genitori meno importanti degli obiettivi della scuola di promuovere l'inclusività della comunità LGBTQ+<sup>26</sup>.

#### *4. Il primato della libertà educativa dei genitori punto-chiave dell'iter argomentativo seguito dalla Corte Suprema*

In fase di accertamento di una eventuale interferenza con la libertà di esercizio della religione, la Corte Suprema pone l'accento sulla garanzia costituzionale riguardante il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie credenze religiose: sulla scorta, in particolare, di *Yoder*, si ribadisce che «[t]he practice of educating one's children in one's religious beliefs, like all religious acts and practices, receives a generous measure of protection from our Constitution»<sup>27</sup>. Non si tratta di una garanzia esercitabile unicamente all'interno delle mura domestiche, ma anche nel momento della scelta di iscrivere il proprio figlio a una scuola privata e nel contesto scolastico pubblico.

*Yoder*, inoltre, non implicherebbe vere e proprie forme di coercizione, ma cercherebbe di combattere una forma “sottile” di interferenza nell’educazione religiosa non diversa da quella ravvisabile nelle scuole del distretto di Montgomery: «the threat to religious exercise was premised on the fact that high school education would “expos[e] Amish children to worldly influences in terms of attitudes, goals, and values contrary to [their] beliefs” and would “substantially interfer[e] with the religious development of the Amish child”»<sup>28</sup>. In sostanza, sarebbe il carattere obbligatorio dell’educazione ad accomunare *Yoder* e *Mahmoud*; nell’uno

<sup>25</sup> UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTH CIRCUIT, 15 maggio 2024, [cit.](#), *Quattlebaum, Circuit Judge, dissenting*, 61a.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 66a.

<sup>27</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, *Mahmoud v. Taylor*, [cit.](#), 18.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 27 (la citazione interna è tratta da *Yoder*, 406 U.S. 218).



e nell'altro caso, ai fini della violazione della clausola costituzionale, sarebbe sufficiente accertare un qualche condizionamento che interferisca con lo sviluppo religioso dei bambini.

Una precisa attitudine in questo senso andrebbe riconosciuta alla fiaba per il suo carattere “normativo”, ossia per il suo porsi come veicolo di trasmissione di modelli educativi, con la precisa indicazione di condotte da seguire - perché conformi alle norme, anche etiche - e di condotte da evitare, perché non conformi a quelle norme. Le fiabe altro non sarebbero che veicoli di «un conformismo ideologico con specifiche visioni su sessualità e genere»<sup>29</sup>. Di qui l'ingerenza nei compiti educativi dei genitori e l'impossibilità di classificare le attività didattiche in questione come semplici esposizioni di idee non condivise dai bambini e dai genitori. Lo confermerebbe l'eventuale intervento degli insegnanti chiamati a correggere il diverso approccio alle questioni trattate da parte degli alunni. Si sarebbe, dunque, in presenza di una ingerenza derivante dal fatto che «[t]hese books carry with them “a very real threat of undermining” the religious beliefs that the parents wish to instill in their children», come in *Yoder*<sup>30</sup>. Minaccia acuita dalla circostanza che il messaggio ideologicamente tendenzioso è trasmesso a bambini piccoli da figure (dagli stessi bambini percepite come) autorevoli e, quindi, maggiormente capaci di influenzarne l'educazione<sup>31</sup>.

La possibilità di fare ricorso alla scuola privata non può rappresentare una soluzione del problema, perché si tratterebbe di una scelta - gravata di costi aggiuntivi - non libera, ma dettata dalla necessità di impedire forme di condizionamento nel percorso educativo dei figli, da considerare rilevanti, ai sensi della clausola sul libero esercizio della religione, in quanto contrastanti con le convinzioni religiose dei genitori<sup>32</sup>.

Una volta accertata l'ingerenza della regola scolastica sulla libertà di religione, sul fronte di una possibile giustificazione di tale ingerenza, a rigore, la normativa riguardante i programmi scolastici è neutrale e di applicabilità generale, sicché essa, alla luce di *Smith*, dovrebbe prevalere sulla tutela della libertà religiosa, all'unica condizione di non essere priva di razionalità<sup>33</sup>.

Tuttavia, in *Yoder* l'azione costituiva una rivendicazione di così detti “diritti ibridi”, risultando motivata non solo da una pretesa violazione della clausola sul libero esercizio, ma da una pretesa violazione di tale clausola in combinazione con altre tutele costituzionali, e in

<sup>29</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, *cit.*, Thomas, J., *concurring*, 9.

<sup>30</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, *cit.*, 25.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, 32 e 33.

<sup>33</sup> Come è ben noto agli studiosi della clausola del primo emendamento della Costituzione americana, in *Smith* la Corte Suprema ha affermato un principio di rilevanza fondamentale nella interpretazione della *Free Exercise Clause*. Secondo tale pronunzia, si possono introdurre delle limitazioni alla libertà di religione solo con leggi neutrali e di applicabilità generale. Ove la legge non sia neutrale e di applicabilità generale, la limitazione da essa introdotta dovrà essere giustificata da un interesse cogente di primario rilievo («compelling state interest») da individuare attraverso uno *standard* di revisione rigoroso («strict scrutiny»).



particolare con il diritto dei genitori, riconosciuto in *Pierce v. Society of Sisters*<sup>34</sup>, di dirigere l'educazione dei propri figli<sup>35</sup>. Di qui l'esigenza di applicare il livello più rigoroso di revisione. Ne deriverebbe, inoltre, che «when a law imposes a burden of the same character as that in *Yoder*, strict scrutiny is appropriate regardless of whether the law is neutral or generally applicable»<sup>36</sup>.

L'ancoraggio al tipo più severo di revisione non aprirebbe, in ogni caso, la strada a una incondizionata prevalenza della libertà degli alunni e dei genitori, in quanto l'interesse statale ad assicurare un ordinato svolgimento delle lezioni e ad evitare qualsiasi esposizione a indebite stigmatizzazioni in ambito scolastico possiede tutte le caratteristiche per essere considerato di natura "impellente". Risultando, tuttavia, ammesse altre forme di esonero, sia pure per moduli didattici autonomi, ossia non integrati con altre attività di insegnamento, la Corte dà una precisa indicazione ispirata a una logica di accomodamento, non ravvisando ragioni ostative perché analoghi criteri organizzativi, atti a consentire agevolmente di dare seguito alle richieste di esonero, siano applicati anche alle attività didattiche concernenti i testi inclusivi<sup>37</sup>. Ne è derivato il riconoscimento ai genitori del diritto al preavviso e all'esonero dalla frequenza delle attività didattiche da parte dei loro figli.

Secondo l'opinione concordante del giudice Thomas, deporrebbe a favore della soluzione adottata dalla Corte la stessa impossibilità di radicare in una tradizione consolidata l'insegnamento di educazione sessuale a scuola e, ancora meno, le lezioni sulla sessualità e sul genere come quelle organizzate nel distretto scolastico di Montgomery. Circostanza che sarebbe sufficiente a dimostrare la non necessità di questo tipo di lezioni ad assicurare un adeguato sviluppo civico degli alunni<sup>38</sup>, a fronte di rivendicazioni provenienti da genitori che si rifanno a convinzioni religiose tradizionali.

Invece, la *dissenting opinion* della giudice Sotomayor formulerà una severa critica della decisione, mettendo con forza in evidenza come essa, non solo individua un diritto, quello di evitare l'esposizione a temi contrari ai principi religiosi che i genitori intendono istillare nei loro figli, che sarebbe una pura invenzione<sup>39</sup>, ma sia di portata tale da investire la natura e la finalità stesse della scuola pubblica, i criteri di una ragionevole gestione del multiculturalismo presente al suo interno, la stessa democraticità dei meccanismi di fissazione dei programmi scolastici.

<sup>34</sup> CORTE SUPREMA USA, 1° giugno 1925, n. 583, *Pierce v. Society of The Sisters of The Holy Names of Jesus And*, 268 U.S. 510 ss., 534-535.

<sup>35</sup> CORTE SUPREMA USA, 17 aprile 1990, n. 88-1213, *Employment Div., Ore. Dept. of Human Res. v. Smith*, 494 U.S., 481.

<sup>36</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, *cit.*, 36.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 39. Insiste su questo punto anche l'opinione concordante del giudice Thomas: CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, *cit.*, *Thomas, J., concurring*, 12.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>39</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, *Mahmoud v. Taylor, Sotomayor, J., dissenting*, *cit.*, 1.



5. La discutibile portata precettiva del precedente di [Yoder](#) determinata a) dalla mancanza di identità di materia e di ratio decidendi rispetto alla vicenda attuale...

In effetti, richiamarsi a [Yoder](#) per desumere i termini di soluzione della questione in esame appare una palese forzatura.

Contro la tesi sostenuta dai giudici di merito, l'*opinion* di maggioranza ribadisce che il precedente afferma un principio di applicabilità generale e non riguarda esclusivamente una situazione, indubbiamente *sui generis*, come quella della comunità Amish. Quel precedente contribuirebbe, così, a rafforzare la tutela offerta dal principio del libero esercizio della religione, altrimenti da confinare in senso troppo riduttivo alle forme di vera e propria coercizione in materia di fede.

In realtà, che, nei due casi, si verta all'interno di un medesimo *thema decidendum* pare potersi sostenere solo in termini molto generali, forse troppo generali per potere invocare efficacemente la portata precettiva del precedente.

Certo, limitandosi a una lettura sommaria e superficiale, anche in [Yoder](#) era presente una contrapposizione tra l'interesse pubblico ad assicurare a tutti i ragazzi determinati *standard* educativi e l'interesse religiosamente motivato di alcuni genitori a ottenere forme di esonero per i propri figli<sup>40</sup>.

Entrando, però, più nel dettaglio, emerge chiaramente che il primo interesse richiedeva la obbligatoria frequenza della scuola oltre l'ottavo anno e fino all'età di 16 anni; il secondo interesse richiedeva di potere ottenere una dispensa da tale prolungamento dell'istruzione (oltre la scuola media), per potere assicurare un tipo alternativo di formazione, che perpetuasse i valori e lo stile di vita della comunità religiosa.

La necessità del bilanciamento tra principi costituzionali imponeva, quindi, di individuare un compromesso tra l'età minima entro la quale lo Stato potesse vantare un *interesse incondizionato a obbligare i ragazzi a frequentare la scuola* e la *tutela dei profili identitari molto caratteristici di una minoranza religiosa*, per la quale è di vitale importanza potere assicurare, dopo la frequenza della scuola media, una forma di istruzione professionale informale continua, propedeutica alla piena integrazione del giovane all'interno della

---

<sup>40</sup> La ricorrenza di una vaga similitudine tra le due questioni è confermata, *mutatis mutandis*, dalla pronunzia [Dojan e altri c. Germania](#) della Corte europea di Strasburgo (su cui si tornerà più avanti) nella quale la Corte, dopo avere ricordato di avere già esaminato (in [Konrad e altri c. Germania](#), dec. 11 settembre 2006, ric. n. 35504/03) il sistema tedesco che non ammetteva l'istruzione domiciliare quale modalità alternativa alla frequenza scolastica di assolvimento dell'obbligo elementare, sottolineando che un tale sistema mirava a garantire l'integrazione dei bambini nella società e a evitare l'emergere di società parallele, ha affermato che «considerazioni simili si applichino al caso in esame, in cui i ricorrenti non chiedono un'esenzione generale dall'obbligo scolastico al fine di educare i propri figli a casa, ma piuttosto chiedono l'esenzione da specifici corsi di educazione sessuale o eventi scolastici che ritengono in conflitto con le loro convinzioni religiose» (§ 2 del Diritto).



comunità<sup>41</sup>. Per questo viene ribadito che «compulsory school attendance to age 16 for Amish children carries with it a very real threat of undermining the Amish community and religious practice as they exist today; they must either abandon belief and be assimilated into society at large or be forced to migrate to some other and more tolerant region»<sup>42</sup>.

Di là della precisazione che anche l'interesse dello Stato all'istruzione universale attraverso la scuola dell'obbligo, per quanto importante, è suscettibile di bilanciamento con altri principi costituzionali, compreso l'interesse all'educazione religiosa dei figli<sup>43</sup>, al cuore della decisione stava la dimostrazione dell'adeguatezza della modalità alternativa di istruzione professionale in funzione della realizzazione degli interessi dello Stato («the evidence adduced by the Amish in this case is persuasively to the effect that an additional one or two years of formal high school for Amish children in place of their long-established program of informal vocational education would do little to serve those interests»)<sup>44</sup>, nonché l'assenza di qualsiasi rischio di compromissione di valori costituzionali irrinunciabili collegati a essa (salute del bambino, indipendenza personale, capacità di assolvere ai doveri di cittadino, interessi della società).

Nulla di tutto questo è presente nella vicenda riguardante le scuole della contea di Montgomery, che si gioca tutta su una questione di (asserita mancanza di) *neutralità degli indirizzi educativi propri della scuola pubblica* e dei *limiti del proiettarsi della libertà educativa dei genitori* anche in campo religioso *all'interno* di tale tipo di scuola. Si tratta di profili, indubbiamente qualificanti la fattispecie in esame, del tutto assenti dal precedente di *Yoder*. Lo conferma, ad esempio, la circostanza che, mentre in *Mahmoud* la scelta dei genitori di mandare i propri figli alla scuola privata avrebbe risolto alla radice ogni problema, non condividendo i genitori gli indirizzi educativi propri della scuola pubblica, lo stesso non poteva dirsi in *Yoder*, essendo piuttosto in quel caso interesse dei genitori assicurare ai propri figli una forma di istruzione completamente alternativa a quella scolastica.

Come osservato dalla giudice Sotomayor, in *Yoder* la violazione della clausola costituzionale risultava collegata con la presenza di un ostacolo concreto alla pratica religiosa della comunità Amish e non alla circostanza che l'ambiente scolastico potesse costituire un fattore in grado di “minare” l'educazione religiosa dei figli<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup> Sottolinea giustamente come le corti americane siano state inclini a considerare *Yoder* più come un caso riguardante la sopravvivenza a lungo termine di una comunità religiosa, piuttosto che come la fonte di un diritto individuale dei genitori, I. C. LUPU, *The Centennial of Meyer and Pierce: Parents' Rights, Gender-Affirming Care, and Issues in Education*, in *Journal of Contemporary Legal Issues*, 2025, 147 ss., 209.

<sup>42</sup> CORTE SUPREMA USA, 15 maggio 1972, n. 70-110, *Wisconsin v. Yoder*, 406 U.S. 218.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 215.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 222.

<sup>45</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, *cit.*, Sotomayor, J., dissenting, *cit.*, 16-17.



## 6. ... b) e dall'impronta di decisione strettamente eccezionale impressa dagli stessi giudici

C'è un altro elemento che avrebbe dovuto sconsigliare di estendere senza adattamenti la massima stabilità in [Yoder](#) alla soluzione della questione in esame.

Gli stessi giudici, all'epoca, hanno voluto sottolineare il carattere del tutto eccezionale del precedente, dipendente dalla sostanziale irripetibilità delle condizioni che caratterizzano la comunità Amish.

Pur ipotizzando una piena identità di oggetto tra [Yoder](#) e un caso sopravvenuto, sarebbe stato difficile ipotizzare una estensione di quel precedente, essendo la regola giuridica in esso individuata e applicata coerente con delle caratteristiche identitarie del gruppo confessionale che non risultavano essere comuni praticamente ad alcuna altra comunità religiosa.

I tribunali - ribadiva la Corte in [Yoder](#) - devono muoversi con grande cautela di fronte a richieste religiosamente motivate di esenzione da requisiti educativi generalmente applicabili, tenendo conto del fatto che in quella occasione era stato dimostrato, fra l'altro, il ruolo vitale che le credenze e la condotta quotidiana giocano sulla sopravvivenza stessa delle comunità Amish, insieme con l'adeguatezza del loro modo alternativo di assicurare l'istruzione professionale informale<sup>46</sup>, una dimostrazione che «probably few other religious groups or sects could make»<sup>47</sup>.

Riprova del potenziale impatto molto limitato di [Yoder](#) sono le scarse applicazioni giurisprudenziali nel terreno suo proprio, nonché il coro di opinioni espresse - in tempi non sospetti - dalla dottrina sulla natura non "di principio" della decisione.

Più volte, le corti inferiori hanno respinto le richieste rivendicate da gruppi religiosi inclini a provvedere alla istruzione domiciliare dei ragazzi, proprio perché essi non avevano dimostrato di condurre uno stile di vita caratterizzato dall'isolamento dalla modernità tipico della comunità Amish. In due soli casi, decisi dopo [Yoder](#), le Corti supreme statali, sempre intervenendo in materia di istruzione parentale o domestica, hanno, invece, accolto le richieste dei genitori basate sulla clausola costituzionale della libertà di esercizio della religione<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> CORTE SUPREMA USA, 15 maggio 1972, n. 70-110, [Wisconsin v. Yoder](#), 406 U.S. 235.

<sup>47</sup> [Ibid.](#), 235-236: «the Amish in this case have convincingly demonstrated the sincerity of their religious beliefs, the interrelationship of belief with their mode of life, the vital role that belief and daily conduct play in the continued survival of Old Order Amish communities and their religious organization, and the hazards presented by the State's enforcement of a statute generally valid as to others. Beyond this, they have carried the even more difficult burden of demonstrating the adequacy of their alternative mode of continuing informal vocational education [...]. *In light of this convincing showing, one that probably few other religious groups or sects could make [...]*» (mio il corsivo).

<sup>48</sup> Si tratta di SUPREME COURT OF MICHIGAN, 25 maggio 1993, [People v. DeJonge](#), 442 Mich. 266, 501 N.W.2d 127 (in costituzionalità del requisito di certificazione degli insegnanti, applicato alle famiglie che svolgono attività di *homeschooling* per i propri figli, quando le convinzioni religiose dei genitori vietano il ricorso a insegnanti certificati: affermeranno i giudici che, così come in [Yoder](#), l'applicazione del requisito di certificazione degli insegnanti costringe i genitori a peccare, poiché vengono costretti dallo Stato a educare i propri figli in violazione



Si era del resto da tempo osservato in dottrina che il lungo elenco fatto dalla Corte “delle virtù degli Amish” avrebbe dovuto implicare che un gruppo meno meritevole, o soltanto con una storia più breve, potrebbe non avere diritto all’esenzione<sup>49</sup>, se non addirittura che si tratta di un diritto esclusivo degli Amish<sup>50</sup>. Si è, appunto, parlato di *Yoder* come «an “Amish-only” case»: la peculiarità del caso aveva posto semmai un problema di allontanamento dal principio di “neutralità”, mettendo in evidenza ancora di più la natura non “di principio” della decisione.

«A “principled” decision, Herbert Wechsler explained, is characterized by “neutrality and generality”; it “rest[s] with respect to every step that is involved in reaching judgment on analysis and reasons quite transcending the immediate result that is achieved”»<sup>51</sup>. Prospettandosi addirittura il dubbio che mai un’altra controversia avrebbe potuto richiedere una soluzione analoga<sup>52</sup>.

Non basta, per superare questo tipo di rilievi, limitarsi a osservare che quanto precisato dalla pronuncia debba essere letto nel contesto delle specifiche rivendicazioni degli Amish («that language must be read in the context of the specific claims raised by the Amish respondents»). In realtà, la difficoltà che altri gruppi avrebbero potuto incontrare nel fornire la prova di una interferenza sostanziale dell’istruzione scolastica sullo sviluppo religioso dei figli, cui si accenna in *Yoder*, non derivava dal tipo di rivendicazione fatta valere (ossia l’esonero dalla frequenza scolastica oltre l’ottavo anno), come ora sostiene l’opinion di

---

della loro fede religiosa); SUPREME COURT OF NORTH CAROLINA, 7 maggio 1985, *Delconte v. State of North Carolina*, 329 S.E.2d 636 313 N.C. 384, che, senza entrare nel merito della costituzionalità della legge sull’obbligo scolastico, ha escluso che l’istruzione domiciliare fosse da essa vietata. I giudici riconoscono che *Yoder* è facilmente distinguibile, in base ai fatti, dal caso a essi sottoposto, tuttavia, «the principles enunciated in *Yoder* and *Pierce* raise serious questions as to the constitutionality of statutes which prohibit altogether home instruction as a means of education especially, as here, when the instruction otherwise complies with express minimum standards laid down by the legislature».

<sup>49</sup> L. H. TRIBE, *American Constitutional Law*, seconda edizione, Foundation Press, Mineola - New York, 1988, 1259.

<sup>50</sup> D. M. SMOLIN, *The Jurisprudence of Privacy in a Splintered Supreme Court*, in *Marquette Law Review*, 1992, 975 ss., 1023.

<sup>51</sup> S. D. SMITH, *Wisconsin v. Yoder and the Unprincipled Approach to Religious Freedom*, in *Capital University Law Review*, 1996, 805 ss., 808, sulla scorta di H. WECHSLER, *Toward Neutral Principles of Constitutional Law*, in *Harvard Law Review*, 1959, 1, 12 e 15.

<sup>52</sup> Cfr., tra i molti, S. D. SMITH, *Wisconsin v. Yoder and the Unprincipled Approach to Religious Freedom*, cit., 808: «Yoder might easily seem calculated to be less a specific application of a general doctrine than a sort of acid dissolving that doctrine’s generalizing force»; J. L. DOLGIN, *The Fate of Childhood: Legal Models of Children and the Parent-Child Relationship*, in *Albany Law Review*, 1997, 345 ss., 386: «even the majority opinion in Yoder, in spite of its sweeping language approving extensive parental authority, can be read to reaffirm the wide scope given parental authority in the decision only in a very limited context - that of a religious community such as the Amish - perhaps the Amish uniquely - that the Court could describe as exemplifying the essential moral values of the nation’s founders».



maggioranza<sup>53</sup>, ma proprio dai tratti identitari praticamente irripetibili di quel gruppo religioso.

Nel (diverso) contesto di una richiesta di esonero dalla frequenza di attività curriculare, altri genitori potrebbero effettivamente essere in grado di fornire una altrettanto convincente dimostrazione<sup>54</sup>, ove riuscissero, però, a dimostrare la ricorrenza di un elemento oggettivo (equivalente all'estraniarsi del giovane dalla comunità Amish) idoneo a compromettere radicalmente la libertà religiosa individuale e del gruppo di appartenenza.

#### *7. La libertà dei genitori di dirigere l'educazione dei figli e l'intrinseca rigidità curriculare della scuola pubblica*

Altro discorso è rifarsi a [Yoder](#) quale precedente che, a fronte della mancanza di qualsiasi espresso riferimento nel *Bill of Rights*, riconosce una base costituzionale, nell'ordinamento statunitense, al diritto dei genitori alla libertà di educazione religiosa dei figli. In questo senso, il richiamo è assolutamente pertinente, in quanto [Yoder](#) è il precedente in cui per la prima volta il diritto dei genitori di «direct the upbringing and education» dei figli è stato esaminato «through a religious lens»<sup>55</sup>. A differenza di quanto risultava dai più datati [Meyer v. Nebraska](#)<sup>56</sup> e [Pierce v. Society of Sisters](#)<sup>57</sup>, ora offre tutela al diritto dei genitori non più soltanto il quattordicesimo emendamento (quale libertà tutelata dalla così detta dottrina del giusto processo sostanziale), ma anche il primo emendamento, relativo alla tutela della libertà religiosa. Se i primi due precedenti avevano affermato l'esistenza di un diritto dei genitori di carattere generale a dirigere l'educazione dei propri figli, [Yoder](#) è andato oltre, avendo per la prima volta affermato «that parents can direct their children's education in accordance with religious beliefs»<sup>58</sup>. Non è una novità di poco conto: viene così superato ogni dubbio sulla natura «fondamentale» del diritto dei genitori di dirigere l'educazione dei figli quando esso sia basato sulle convinzioni religiose possedute<sup>59</sup>.

<sup>53</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, [Mahmoud v. Taylor](#), cit., 30.

<sup>54</sup> [Ibid.](#)

<sup>55</sup> C. GILES, *Parental Rights or Political Ploys?*, cit., 1173.

<sup>56</sup> CORTE SUPREMA USA, 4 giugno 1923, [Meyer v. Nebraska](#), 262 U.S. 390 ss.

<sup>57</sup> CORTE SUPREMA USA, 1° giugno 1925, n. 583, [Pierce v. Society of The Sisters](#), cit. Diffusamente sui due precedenti, cfr. I. C. LUPU, *The Centennial of Meyer and Pierce*, cit., 147 ss.

<sup>58</sup> C. GILES, *Parental Rights or Political Ploys?*, cit., 1175.

<sup>59</sup> Diverse corti federali hanno ribadito che il diritto dei genitori, sancito dal quattordicesimo emendamento, di dirigere l'educazione dei figli secondo principi laici non rientra tra i diritti qualificati dalla Corte Suprema come fondamentali e, pertanto, il test di riesame più rigoroso risulta ingiustificato. Cfr., ad esempio, i richiami contenuti in R. S. MYERS, *Reflections on the Teaching of Civic Virtue in the Public Schools*, in *University of Detroit Mercy Law Review*, 1996, 63 ss., nota 108.



Appurata la natura “fondamentale” del diritto dei genitori di educare i figli alla luce delle convinzioni religiose, ma esclusa, come si è visto, ogni automatica trasposizione alla vicenda in esame della *ratio decidendi* di *Yoder*, bisogna ora chiarire se possa trovare fondamento e su quali altre basi una proiezione di quel diritto all’interno delle mura scolastiche nei termini di cui alle rivendicazioni avanzate dai ricorrenti.

Invero, una tendenza a enfatizzare, in questa precisa direzione, la portata dei richiami operati dalla giurisprudenza della Corte, si coglie nelle numerose proposte di legge presentate in diversi Stati americani negli ultimi anni e ispirate proprio dall’obiettivo di rafforzare i diritti educativi dei genitori, limitando l’insegnamento in classe di determinati argomenti (orientamento sessuale e identità di genere, *in primis*)<sup>60</sup>. Questo tipo di normative ricevono ora sicuramente un significativo avallo da parte della nuova pronunzia della Corte Suprema. Ma non è un caso che, così come denunciato dall’*opinion* della giudice dissidente in relazione a quest’ultima, anche in relazione a esse si è cercato di mettere in guardia dalle conseguenze devastanti che si possono a lungo termine produrre per l’istruzione pubblica<sup>61</sup>. Per converso, solo pochi Stati si sono dotati di leggi che prescrivono che nei materiali didattici per la scuola materna e secondaria sia adeguatamente rappresentata l’identità delle persone LGBTQ+<sup>62</sup>.

Nella vicenda delle scuole della contea di Montgomery, non è sufficiente osservare che i libri di fiabe vanno ben oltre a una rappresentazione “neutrale” di fatti, dato il loro intrinseco carattere “normativo-educativo”, suscettibile di entrare in conflitto col diritto dei genitori.

Sicuramente, le fiabe hanno una capacità persuasiva da non sottovalutare.

Non si comprenderebbe altrimenti perché, anche nel contesto europeo, esse vengano considerate, sempre più di frequente, come possibili veicoli di “stereotipi di genere”, idonei a condizionare negativamente la educazione dei bambini.

Progetti sperimentali condotti sul campo, tesi ad affinare gli approcci pedagogici ai temi della promozione dell’eguaglianza tra i sessi sin dall’infanzia, anche per favorire la prevenzione della violenza di genere, partono «dall’assunto che si acquisiscono durante l’infanzia molti stereotipi sociali e simboli culturali anche dalle narrazioni che vengono lette e/o mostrate a bambine e bambini fin da piccoli. Se esistono pregiudizi di genere nel contenuto, nel linguaggio e nelle immagini delle fiabe per bambini, questo può portare gli stessi ad assumerli e

<sup>60</sup> Come è stato osservato, il divieto previsto da queste leggi «[i]n its focus on “sexual orientation or gender identity,” it excluded from explicit classroom attention matters of homosexual orientation and transgender identity, and thereby implicitly normalized majoritarian patterns of heterosexual orientation and cisgender identity», sicché «it vindicated the concerns of some parents while undermining the interests of others»: I. C. LUPU, *The Centennial of Meyer and Pierce*, cit., 205.

<sup>61</sup> C. GILES, *Parental Rights or Political Ploys?*, cit., 1179 e 1182.

<sup>62</sup> L. BYRNE, *Balancing Rights in the Classroom: The Constitutional Imperative for Lgbtq-Inclusive Curricula Amidst the Weaponization of Parental “Hybrid-Rights” Claims*, in *University of Maryland Law Journal of Race, Religion, Gender and Class*, 2024, 164 ss., 170.



perpetrarli inconsapevolmente»<sup>63</sup> anche in età adulta. Le fiabe sono, dunque, considerate idonee a influenzare la identificazione e la condivisione dei valori nella prima infanzia. È proprio la valenza suggestiva e stimolante delle fiabe, indotta dall'ampio ricorso nel racconto alla dimensione metaforica, a renderle uno strumento di narrazione carico di "potenzialità educative". Giusto, pertanto, non considerarle, come fa l'*opinion* di maggioranza, come innocue esposizioni di idee prive di carica suggestiva condizionante.

A causa della loro indubbia capacità di influire sulla individuazione e condivisione di valori da parte dei bambini - che non esce depotenziata dalle buone intenzioni della scuola di inculcare il valore del rispetto e della tolleranza - la lettura e la discussione delle fiabe "LGBTQ+ inclusive" possono bastare a *chiamare in causa la garanzia costituzionale riguardante la libertà religiosa*, declinata sotto forma di diritto dei genitori a educare i propri figli alla luce delle proprie convinzioni religiose. Ne potrebbe anche uscire ridimensionata la stessa distinzione tra atti propriamente "coercitivi" e semplice "esposizione a idee" su cui tanto ha sin qui insistito la giurisprudenza delle corti inferiori: una distinzione non priva di margini di ambiguità, in presenza di situazioni di forte condizionamento indiretto, sebbene, in linea di principio, la semplice "esposizione a idee" sia cosa ben diversa dall'impegno da parte degli studenti nell'"affermazione forzata di una idea" non condivisa.

Si può, quindi, concludere sul punto riconoscendo come fondata la tesi sull'esistenza di una ingerenza della regola scolastica sulla libertà di religione dei genitori e degli alunni.

Il vero nodo da sciogliere si presenta, tuttavia, in fase di *bilanciamento tra diritti in reciproca tensione*, dovendosi stabilire come ogni rivendicazione dei genitori basata su una ragionevole interpretazione del loro diritto alla educazione religiosa dei figli possa conciliarsi con il modello formativo dell'istruzione pubblica, le sue finalità istituzionali e la sua efficiente organizzazione, tutti interessi da ogni ordinamento evoluto classificati tra quelli di primaria importanza.

Si deve a questo proposito convenire con quanto sostenuto dalla minoranza dei giudici del collegio secondo cui, connaturata alla scuola pubblica è la funzione di offrire ai giovani la possibilità non di istruirsi secondo i principi di una fede religiosa, ma di acquisire una serie di conoscenze che riflettano gli assetti dell'intera società, incarnandone l'identità democratica, promovendone il comune destino e assicurando la vitalità civica della nazione<sup>64</sup>. Parte

<sup>63</sup> DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL ITALIA, *Fiabe... in genere. Orientamenti teorico-pratici per promuovere l'uguaglianza di genere nei processi educativi*, settembre 2020, 5.

<sup>64</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, [cit.](#), Sotomayor, J., *dissenting*, rispettivamente 38 e 1. In [Ambach v. Norwick](#), 441 US 68, 76-77 (1979), la Corte Suprema aveva affermato che obiettivo dell'istruzione pubblica è «inculcare i valori fondamentali necessari al mantenimento di un sistema politico democratico» («inculcat[ion of] fundamental values necessary to the maintenance of a democratic political system»). In [Bethel School Dist. No. 403 v. Fraser](#), 478 U.S. 675 ss., 681 (1986) si era ribadito che questi valori fondamentali «devono, ovviamente, includere la tolleranza verso opinioni politiche e religiose divergenti, anche quando le opinioni espresse possono essere impopolari» («These fundamental values [...] must, of course, include tolerance of divergent political and religious views, even when the views expressed may be unpopular»).



irrinunciabile di quel progetto è sempre stata l'esposizione a nuove idee<sup>65</sup>, anche non gradite e in conflitto con le convinzioni religiose di una parte della comunità scolastica. Le accennate tensioni tendono ad acuirsi quando la scuola pubblica si impegna a insegnare quella che gli americani definiscono «civic virtue», promovendo la condivisione di valori morali verso i quali gli alunni o i genitori possono trovarsi in posizione di aperto dissenso. Più volte, ad esempio, si è posto il problema della conformità col diritto di educazione dei genitori dei programmi scolastici di distribuzione dei preservativi per prevenire il contagio dell'AIDS<sup>66</sup>.

In questi casi, c'è da fare i conti con l'“impossibile neutralità” della scuola pubblica<sup>67</sup> - che può indubbiamente rappresentare un serio pericolo per la libertà educativa dei genitori - e l'“inevitabile” rigidità curriculare della medesima, con l'ulteriore inevitabile conflitto tra i valori promossi dall'istituzione e gli eventuali orientamenti morali confliggenti derivanti dalle convinzioni religiose degli alunni e dei genitori<sup>68</sup>. Si deve pure ricordare che la Corte Suprema ha da tempo riconosciuto l'esistenza in capo ai consigli scolastici locali di un ampio potere discrezionale nella gestione delle scuole pubbliche, anche nello stabilire e applicare il curriculum in modo tale da trasmettere i valori della comunità<sup>69</sup>. Nella *dissenting opinion* viene messo in luce come siano numerosissime le occasioni in cui potrebbe emergere un conflitto tra i programmi scolastici e la religione, data la grande diversità delle fedi religiose presenti nel Paese. Si può pensare ai libri che esprimono sostegno ai diritti delle donne, al consumo di carne, all'abbigliamento che lascia scoperte alcune parti del corpo, all'insegnamento dell'evoluzione, alla storia dei vaccini... Pretendere che i genitori siano di volta in volta avvisati della trattazione di argomenti che potrebbero entrare in collisione con le loro convinzioni, accordando il diritto di esonero per i loro figli, significherebbe - si osserva - mettere in crisi ogni ordinato svolgimento delle lezioni, con danni per gli insegnanti e per gli stessi alunni<sup>70</sup>. La varietà degli argomenti che potrebbero entrare in conflitto con le convinzioni religiose dei genitori sarebbe così ampia che neppure la creazione di moduli didattici autonomi, suggerita dalla Corte, potrebbe costituire una valida soluzione del problema<sup>71</sup>.

<sup>65</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, [cit.](#), Sotomayor, J., *dissenting*, cit., 38.

<sup>66</sup> R. S. MYERS, *Reflections on the Teaching of Civic Virtue in the Public Schools*, cit., 66.

<sup>67</sup> Cfr. R. MEDDA-WINDISCHER, *Civic and Citizenship Education, Common Values and Religious Education: Meanings, Criticisms, and Reflections*, in *From Multiculturalism to Interculturalism: Law, Religious Teaching and Civic/Citizenship Education in Today's Europe*, a cura di D. Strazzari con R. Bottoni e C. Piciocchi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, 62 ss., la quale sottolinea che «civic-citizenship education, much like religious education, is not entirely value-neutral» (71), salvo poi sostenere che la concessione di esenzioni nell'istruzione religiosa dipende dalla diversità delle fedi, mentre la natura più uniforme dell'educazione civica alla cittadinanza, volta alla promozione di interessi comuni, può giustificare un minor numero di esenzioni o addirittura nessuna (79).

<sup>68</sup> S. INGBER, *Religious Children and the Inevitable Compulsion of Public Schools*, in *Case Western Reserve Law Review*, 1993, 773 ss., 778.

<sup>69</sup> SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 25 giugno 1982, n. 80-2043, [Bd. of Educ. v. Pico](#), 457 U.S. 853 ss.

<sup>70</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, *Mahmoud v. Taylor*, Sotomayor, J., *dissenting*, [cit.](#), 1-2.

<sup>71</sup> [Ibid.](#), 37.



Evidentemente la Corte Suprema ha ritenuto superabili le complicazioni di ordine organizzativo e gestionale che erano fin qui viste come il più serio ostacolo all'accoglimento delle richieste di esonero. Perfino di fronte a una azione intentata da alcuni minorenni contro l'obbligo di frequenza di un programma di educazione sessuale dai contenuti alquanto espliciti, tenuto presso una scuola pubblica superiore, la giurisprudenza aveva ribadito che se «all parents had a fundamental constitutional right to dictate individually what the schools teach their children, the schools would be forced to cater a curriculum for each student whose parents had genuine moral disagreements with the school's choice of subject matter»<sup>72</sup>. Un pericolo di "frammentazione" dei programmi di insegnamento non scongiurato dalla creazione di unità didattiche autonome, nonostante l'apprezzamento implicitamente manifestato dalla Corte verso questo tipo di soluzione, che finirebbe, inoltre, avuto riguardo ai contenuti delle attività didattiche organizzate nel distretto scolastico di Montgomery, col mettere in continuo risalto le differenze, piuttosto che l'egualanza e, quindi, con il favorire l'esclusione, piuttosto che l'inclusione, come giustamente sottolineato dal parere dei giudici di minoranza<sup>73</sup>.

In definitiva, al cuore della pronuncia della Corte Suprema c'è chiaramente l'intento di assicurare ampia tutela alla libertà religiosa dei genitori e degli alunni. Si ripropone così uno schema che si inscrive, a pieno titolo, in una tendenza generale della giurisprudenza della Corte - venuta sempre più chiaramente emergendo negli ultimi tempi - a una marcata valorizzazione, all'interno delle clausole costituzionali sulla religione del primo emendamento, di quella riguardante la libertà religiosa, per di più con uno speciale *favor* verso i gruppi e i valori cristiani tradizionali<sup>74</sup>. Su tale valorizzazione si innesta poi «una visione che risulta promozionale di una sempre più estesa fruibilità di esenzioni religiosamente motivate rispetto all'osservanza delle leggi di generale applicabilità»<sup>75</sup>. Si tratta, tuttavia, di un approccio verso il quale la dottrina non manca di manifestare ragionevoli riserve e preoccupazioni, in quanto ogni operazione di questo tipo - a prescindere dal rispetto degli equilibri intrinseci alla stessa richiamata

---

<sup>72</sup> UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FIRST CIRCUIT, 23 ottobre 1995, n. 95-1275, *Brown v. Hot, Sexy & Safer Prods.*, 68 F.3d, 525 ss., 534.

<sup>73</sup> CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, *Mahmoud v. Taylor, Sotomayor, J., dissenting*, *cit.*, 38.

<sup>74</sup> Cfr. L. EPSTEIN e E. A. POSNER, *The Roberts Court and the Transformation of Constitutional Protections for Religion*, *cit.*, 315 ss., dove si ribadisce che «[t]he quantitative results dovetail with doctrinal analysis that suggests that the Court has weakened the Establishment clause and strengthened the Free Exercise clause»: *ibid.*, 18 del *paper*. Parla di «primacy to the Free Exercise Clause over all other rights and evisceration of the Establishment Clause», B. E. HERNÁNDEZ-TRUYOL, *Awakening The Law: Unmasking Free Exercise Exceptionalism*, in *Emory Law Journal*, 2023, 1063, secondo la quale «the last three terms, the Supreme Court of the United States, through myriad decisions, including religious assembly cases, has embraced Free Exercise Exceptionalism», mettendo, altresì, in guardia sul fatto che «[t]he expansion of the Free Exercise and the consequent supremacy of religion over all rights is problematic as one of the most salient and pressing civil and human rights concerns of the twenty-first century is the collision of religious rights with liberty and equality/nondiscrimination rights» (*ibid.*).

<sup>75</sup> A. MADERA, *L'interazione fra esenzioni religiose e diritti LGBT sul luogo di lavoro: nuove traiettorie giudiziarie al crocevia fra narrative plurali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 20, 2020, 28.



previsione costituzionale - può mettere a rischio irrinunciabili esigenze di trattamento individuale paritario e non discriminatorio, in nome di pur apprezzabili considerazioni legate alla tutela della fede religiosa professata.

Inoltre, risulta evidente una netta presa di posizione a favore dell'ampliamento degli spazi entro i quali dovrebbero essere i genitori a ricoprire un ruolo primario nell'indirizzare e controllare l'istruzione e l'educazione dei ragazzi *anche nel contesto scolastico pubblico*. Non c'è forse il riconoscimento di un vero e proprio "potere di voto" ad alcuni genitori rispetto alle decisioni democraticamente assunte dal Consiglio scolastico<sup>76</sup>. Si prospetta piuttosto l'imposizione di una sorta di "prezzo" da pagare alle famiglie e alle chiese nei sistemi in cui manca un sistema scolastico pubblico-privato (confessionale) pienamente integrato e in grado di offrire opzioni equivalenti in termini di effettiva libertà di scelta dei genitori.

**8. Spunti di diritto comparato: a) Le limitate possibilità di esonero nel contesto europeo alla luce del diritto dei genitori garantito dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 del 1952 alla CEDU**

Giunti a questo punto dell'indagine, può essere utile integrare l'analisi giurisprudenziale riferita all'ordinamento statunitense con una brevissima riflessione comparata avente a oggetto analoghe questioni emerse nel Vecchio Continente e nella esperienza - fortemente influenzata dal multiculturalismo - del diritto canadese.

In Europa è venuta consolidandosi la convinzione secondo cui il diritto dei genitori di dirigere l'educazione dei figli non possa tradursi in una "personalizzazione" dei programmi curriculare della scuola pubblica, nonostante, a livello di Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), sia presente una disposizione che espressamente sancisce un «diritto» dei genitori a che sia assicurata, nell'ambito delle scuole pubbliche, una educazione dei figli «conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche»<sup>77</sup>.

Come da tempo chiarito dalla stessa Corte di Strasburgo, non si è di fronte a una norma che limita la propria sfera di operatività agli insegnamenti di carattere religioso, in diversa forma

<sup>76</sup> Secondo l'opinione dissidente, a fronte del tradizionale meccanismo democratico di fissazione dei programmi, rimesso alla scelta dei consigli scolastici eletti su base locale, si finirebbe col riconoscere a una parte soltanto dei genitori un vero e proprio "potere di voto", in quanto le stesse scuole, specie se non adeguatamente attrezzate per affrontare le complicazioni di carattere organizzativo e anche legale che la pronuncia della Corte comporta, potrebbero trovare conveniente scegliere a monte di eliminare dai programmi ogni argomento capace di suscitare obiezioni di carattere religioso: CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, cit., *Sotomayor, J., dissenting*, [cit.](#), 2.

<sup>77</sup> Art. 2, secondo inciso, del Protocollo addizionale n. 1 del 1952 alla CEDU: «Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche».



diffusi nella quasi totalità delle scuole pubbliche europee, segnando una delle connotazioni più peculiari dei diritti ecclesiastici degli Stati del Vecchio Continente rispetto al separatismo d'oltreoceano. È, piuttosto, con riferimento all'«insieme dei programmi dell'istruzione pubblica» che la norma in questione «obbliga lo Stato a rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori»<sup>78</sup>, andando, dunque, ben oltre il riconoscimento di una garanzia di esonero da insegnamenti di carattere confessionale.

Di fronte a una disposizione dalla estensione così ampia e formulata in modo da dare incondizionata rilevanza al diritto dei genitori tanto da indurre a ritenere che essa «riconosce il ruolo dei genitori come educatori primari e il loro interesse ad avere voce in capitolo nell'educazione morale e spirituale dei propri figli»<sup>79</sup>, è stata ancora la Corte di Strasburgo a doversi assumere il compito, tutt'altro che semplice, di individuare soluzioni interpretative ragionevoli. In estrema sintesi, la Corte interpreta la disposizione come semplice “garanzia di pluralismo educativo” nell'insegnamento (essenziale per il mantenimento della «società democratica» come concepita dalla Convenzione) e fonte di un “divieto di indottrinamento” non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori<sup>80</sup>. Sebbene l'impostazione e la pianificazione del curriculum scolastico rientrino in linea di principio nella competenza degli Stati contraenti, questi devono controllare, soprattutto nell'ambito della scuola pubblica, che le informazioni o conoscenze contenute nei programmi siano impartite in maniera *obiettiva, critica e pluralista*<sup>81</sup>.

Talvolta la Corte di Strasburgo ha affrontato la questione del riconoscimento di un diritto di esonero da determinate attività didattiche motivato dalle convinzioni religiose dei genitori.

In un caso in cui era stata richiesta dai genitori di alcuni bambini l'esenzione dalla frequenza di specifici corsi obbligatori di educazione sessuale e dalla partecipazione a eventi scolastici ritenuti in conflitto con le loro convinzioni religiose, la Corte ha osservato come gli obiettivi perseguiti dalla scuola fossero conformi ai principi della trasmissione di informazioni e di conoscenze in modo obiettivo, critico e pluralistico. Non risultava in alcun modo messo in discussione il ruolo dei genitori nell'educazione sessuale dei loro figli, né risultava che i figli fossero stati in qualche modo influenzati ad approvare o rifiutare specifici comportamenti sessuali contrari alle convinzioni dei genitori<sup>82</sup>. La Corte ha così ribadito che, anche nello specifico contesto in cui opera la disposizione dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, la Convenzione *non garantisce il diritto a evitare il confronto con opinioni contrarie alle*

<sup>78</sup> CORTE EDU, 7 dicembre 1976, *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danimarca*, § 51. In particolare, rientrano nella sfera applicativa della disposizione l'educazione sessuale e l'etica: CORTE EDU, sez. IV, dec. 25 maggio 2000, n. ric. 51188/89, *Jimenez Alonso e Jimenez Merino c. Spagna*.

<sup>79</sup> R. MEDDA-WINDISCHER, *Civic and Citizenship Education*, cit., 75 (mia la traduzione).

<sup>80</sup> CORTE EDU 7 dicembre 1976, *cit.*, § 53.

<sup>81</sup> Cfr. A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione europea*, sec. edizione, Giuffrè, Milano, 2017, 246-248.

<sup>82</sup> CORTE EDU, sez. V, dec. 13 settembre 2011, ric. n. 319/08 e altri, *Dojan e altri c. Germania*.



proprie convinzioni («The Court reiterates in this context that the Convention does not guarantee the right not to be confronted with opinions that are opposed to one's own convictions»)<sup>83</sup>, affermazione che tanto ricorda la posizione delle corti d'appello statunitensi sulla assenza di qualsiasi onere per la libertà religiosa in caso di semplice *esposizione a idee* non condivise.

A maggior ragione analoghi principi valgono nei Paesi europei parti della Convenzione che non hanno sottoscritto il Protocollo n. 1 del 1952: la Corte ha pertanto ritenuto conforme all'art. 9 CEDU la partecipazione obbligatoria degli alunni di religione musulmana ai corsi di nuoto misti (parte integrante dell'insegnamento di educazione fisica) tenuti nelle scuole pubbliche del cantone svizzero di Basilea, ritenendo legittimo riconoscere come prevalente l'interesse a una completa scolarizzazione del bambino e alla sua piena integrazione sociale sull'interesse dei genitori di vedere i propri figli dispensati dai corsi di nuoto per ragioni religiose<sup>84</sup>.

Analogamente si è pronunciata la Corte con riguardo alla introduzione nelle scuole pubbliche di corsi di etica secolare (senza possibilità di esonero), in relazione ai quali i ricorrenti avevano lamentato la non neutralità delle lezioni e la contrarietà alle loro convinzioni religiose della natura laica di esse<sup>85</sup>.

#### 9. (segue): b) *Cenni sull'esperienza canadese, spagnola e italiana relativa al rapporto tra diritti educativi dei genitori ed esigenze di ragionevole gestione del pluralismo nei programmi curriculare della scuola pubblica*

In un caso in cui un Consiglio scolastico locale di una scuola materna-prima elementare canadese, facendosi carico delle possibili obiezioni religiose di alcuni genitori e della necessità di evitare la trasmissione a bambini piccoli di messaggi contraddittori su un tema così delicato, ha rifiutato di approvare, come risorse didattiche supplementari, tre libri di fiabe raffiguranti famiglie con genitori dello stesso sesso, la Suprema Corte canadese ha adottato una decisione secondo la quale le opinioni dei genitori, per quanto importanti, non possono avere la meglio, già in questa fase, sull'imperativo imposto alle scuole pubbliche di rispecchiare la diversità della comunità e insegnare la tolleranza e la comprensione delle differenze<sup>86</sup>, affermando il

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Corte EDU, sez. III, 10 gennaio 2017, ric. n. 29086/12, *Osmanoğlu e Kocabas c. Svizzera*.

<sup>85</sup> CORTE EDU, sez. V, dec. 6 ottobre 2019, ric. n. 45216/07, *Appel-Irrgang e altri c. Germania*.

<sup>86</sup> SUPREME COURT OF CANADA, 20 dicembre 2002, n. 28654, *Chamberlain v. Surrey School District No. 36*, [2002] 4 S.C.R., 710 ss., 734, § 33. Sulla pronunzia, cfr. B. MACDOUGALL, *A Respectful Distance: Appellate Courts Consider Religious Motivation of Public Figures in Homosexual Equality Discourse - The Cases of Chamberlain and Trinity Western University*, in *The University of British Columbia Law Review*, 2002, 511 ss.; D. SCHNEIDERMAN, *Canada: Supreme Court addresses gay-positive readers in public schools*, in *I•CON - International Journal of Constitutional*



diritto di includere libri che rappresentano genitori omosessuali nel curriculum scolastico. I genitori vanno, tuttavia, coinvolti, in presenza di «“sensitive issues”», nella fase dell'utilizzo dei testi, lasciata alla discrezione dei singoli insegnanti, per individuare soluzioni appropriate alle esigenze della singola classe<sup>87</sup>. Affermazione, quest'ultima, che ben si coniuga con l'assunto, fatto proprio dal diritto canadese, secondo cui ai genitori spetta la responsabilità primaria dell'educazione morale e religiosa dei propri figli, che viene semplicemente “delegata” alla scuola e allo Stato, titolari di un ruolo meramente sussidiario. Possibile, a questo punto, anche la richiesta di esonero dalla frequenza delle lezioni, per il tempo in cui ha luogo la discussione dei temi non graditi ai genitori, secondo delle modalità disciplinate da alcuni consigli scolastici canadesi, che richiamano quelle originariamente previste nel distretto della contea americana dello Stato del Maryland.

È innegabile, tuttavia, secondo la maggioranza dei giudici componenti il collegio, che dare a questi bambini l'opportunità di discutere dei modelli familiari esistenti nella società può esporli a messaggi contraddittori con gli insegnamenti dei genitori, ma tutto questo è semplicemente parte del vivere in una società diversificata, qualcosa di necessario se si vuole insegnare ai bambini cosa comporti la tolleranza stessa<sup>88</sup>. Se, pertanto, il programma della scuola prevede l'insegnamento dei vari modelli familiari, un sistema scolastico laico non può escludere alcuni modelli del tutto conformi alle leggi dello Stato solo perché alcuni genitori li ritengono contrastanti con le loro convinzioni religiose<sup>89</sup>.

Nell'opinione dissidente si sottolinea piuttosto che il valore della diversità implica sia il rispetto per il diritto delle persone omosessuali a non subire discriminazioni, sia il rispetto per il diritto dei genitori a garantire l'educazione morale dei propri figli, imponendosi, in vicende come quella considerata, un “bilanciamento” o “accomodamento”, una questione di scelta di “modi e mezzi” nell'ambito dell'attuazione delle politiche educative nel contesto scolastico<sup>90</sup>.

Esigenza di bilanciamento evocata anche dalla nostra Suprema Corte, chiamata talvolta a pronunciarsi su tematiche contigue a quelle qui considerate.

A tutela del proprio diritto all'educazione dei figli, nel nostro ordinamento oggetto di specifica garanzia costituzionale (art. 30 Cost.), era stato contestato da un genitore il diritto di una scuola elementare di impartire lezioni di educazione sessuale senza il proprio consenso durante l'orario dell'obbligo. Nel definire la questione della competenza giurisdizionale, la Cassazione ha escluso che il diritto dei genitori all'educazione dei figli possa avere una

---

Law, n. 1, 2005, 77 ss.; D. PEAVOY, *Banning Books, Burning Bridges: Recognizing Student Freedom of Expression Rights in Canadian Classrooms*, in *Dalhousie Journal of Legal Studies*, 2004, 125 ss.

<sup>87</sup> SUPREME COURT OF CANADA, 20 dicembre 2002, n. 28654, *Chamberlain v. Surrey School District No. 36*, *cit.*, 733, § 31.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 746-747, § 65-66.

<sup>89</sup> *Ibid.*, 729, § 20.

<sup>90</sup> SUPREME COURT OF CANADA, 20 dicembre 2002, n. 28654, *Chamberlain v. Surrey School District No. 36*, *cit.*, Gonthier J. (*dissenting*), 752-753, § 79.



«funzione esclusiva e totalizzante nel processo di crescita, educazione e maturazione dei figli», dovendo tale diritto necessariamente contemperarsi «con il principio di libertà dell'insegnamento dettato dall'art. 33 Cost. e con quello di obbligatorietà dell'istruzione inferiore affermato dall'art. 34 Cost.»<sup>91</sup>. Si è così esclusa l'esistenza di un «potere di voto» dei genitori rispetto alle scelte didattiche compiute dalla scuola in attuazione del «potere dell'Amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei a interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi» dei genitori<sup>92</sup>.

La richiesta di esonero dalla frequenza di questo tipo di lezioni è, tuttavia, qualcosa di ben diverso dal riconoscimento di un potere di voto. A questo proposito, in dottrina, con delle argomentazioni che ricordano quelle presenti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si è suggerito di distinguere tra l'«educazione sessuale [che] si traduca nell'esposizione scientifica di argomenti ben riconducibili alle scienze naturali e biologiche», da quella che «si traduca nell'esposizione di aspetti psicologici, sociali e morali», ammettendo l'esonero solo nel secondo caso<sup>93</sup>. La questione non dovrebbe neppure porsi ove venisse approvata la proposta di legge n. 2271 presentata il 25 febbraio 2025 e attualmente in discussione in Parlamento che subordina la partecipazione dello studente minorenne alle attività scolastiche vertenti su «materie di natura sessuale, affettiva o etica», comprese nel curricolo obbligatorio o nella sfera formativa extracurricolare, alla manifestazione del consenso dei genitori, cui è pure riconosciuto il diritto alla consultazione del materiale didattico.

Le iniziative volte a promuovere l'inclusione delle persone LGBTQ+ sono, com'è ovvio, qualcosa di ben diverso dai corsi di educazione sessuale, ma sottintendono precise scelte etiche in campo sessuale, sollevando, nel contesto scolastico, questioni almeno in parte coincidenti. È su queste basi che si è potuto dubitare, nella vicenda delle scuole del distretto americano, del carattere «neutrale» del divieto di concessione di esoneri dalla frequenza delle attività LGBTQ+ inclusive, a fronte della possibilità di dispensa dalla frequenza del modulo «Vita familiare e sessualità umana».

Ancora in Italia, quando, con il disegno di legge Zan, si era proposta l'istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia (art. 7) «al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere», con

<sup>91</sup> Cass. civ., sez. un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2656, in *Dir. fam. pers.*, n. 4, 2008, 1767.

<sup>92</sup> *Ibid.*, 1768.

<sup>93</sup> D. BIANCHINI, *Diritto dei genitori di istruire i propri figli e libertà di insegnamento: quid iuris per l'educazione sessuale nelle scuole pubbliche?* in *Dir. fam. pers.*, n. 4, 2008, 1768 ss., 1777-1778, nota 20: «si ritiene che l'esonero [...] sia ammissibile soltanto ove l'insegnamento abbia ad oggetto tematiche legate ad aspetti etici e morali, non necessariamente afferenti alla materia insegnata e potenzialmente lesive dell'interesse del minore».



l'organizzazione di ceremonie, incontri e altre iniziative all'interno delle scuole, si è persino temuto per la stessa laicità dello Stato. Voci autorevoli hanno posto l'accento sul fatto che la «previsione di una *giornata nazionale* non è un modello di laicità liberale. Ha una coloritura molto forte: attribuzione selettiva di un significato privilegiato», tanto da indurre a mettere in risalto la circostanza che è stata la Santa Sede, con la discussa Nota verbale del 17 giugno 2021, a dare voce «a libertà *laiche*»<sup>94</sup>.

In Spagna è stato accompagnato da accese polemiche e dalla presentazione di più di 52.000 richieste diesonero, oltre che da un imponente contenzioso, il tentativo di introdurre la materia di educazione alla cittadinanza con approfondimenti specifici riguardanti, tra l'altro, i diritti della comunità LGBTQ+<sup>95</sup>, lamentandosi in particolare la circostanza che essa imponesse una ideologia di genere e una particolare forma di educazione affettivo-sessuale<sup>96</sup>. Ma il Tribunale Supremo spagnolo ha negato la possibilità di fare valere l'obiezione di coscienza degli alunni e dei genitori. Secondo il Tribunale, «[n]on esiste nell'ordinamento spagnolo un diritto all'obiezione di coscienza rispetto a suddetta materia di insegnamento. Infatti, la Costituzione non proclama espressamente un diritto alla obiezione di coscienza di carattere generale ricavabile dalla libertà ideologica e religiosa [...]. Neppure esiste un diritto all'obiezione di coscienza circoscritto all'ambito educativo, ricavabile dalla giurisprudenza della Corte CEDU o dall'art. 27.3, norma che riconosce il diritto dei genitori a scegliere l'educazione dei propri figli limitatamente alle materie religiosa e morale»<sup>97</sup>. Da notare che, attualmente, le tematiche legate al rispetto per la diversità e ai diritti LGBTQ+ sono approfondite nel solo curriculum dell'istruzione secondaria del corso di «Educazione ai valori civili o etici»<sup>98</sup>.

## 10. Conclusioni

Anche senza considerare i dubbi circa la compatibilità con la clausola del *No Establishment of Religion*<sup>99</sup>, sembrano difficili da superare le complicazioni di carattere organizzativo che

<sup>94</sup> D. PULITANÒ, *Sulla discussione sul DDL Zan*, in [Giurisprudenza penale web](#), 7-8/2021, 8.

<sup>95</sup> Cfr. D. STRAZZARI, *Law, Religious Teaching and Civic/Citizenship Education in Today's Europe: Some Introductory Comparative Remarks on the Shift from Multiculturalism to Interculturalism*, in *From Multiculturalism to Interculturalism*, cit., 1 ss., 19.

<sup>96</sup> E. RELAÑO PASTOR, *Teaching About Religions and Education for Citizenship in Spain: A Long Confrontational Issue*, in *From Multiculturalism to Interculturalism*, cit., 167 ss., 181.

<sup>97</sup> TRIB. SUPREMO SPAGNOLO, cont. amm., 11 febbraio 2009, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2010/3, 857 s. Ricordo che l'articolo 27.3 della Cost. spagnola prevede che «[l]e autorità pubbliche garantiscono il diritto dei genitori di assicurare ai propri figli un'educazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni».

<sup>98</sup> E. RELAÑO PASTOR, *Teaching About Religions and Education for Citizenship in Spain*, cit., 190.

<sup>99</sup> Si sofferma, in generale, su tali questioni, S. RAMSEY, *Opting Out of Public School Curricula: Free Exercise and Establishment Clause Implications*, in *Florida State University Law Review*, 2006, 1199 ss., 1221 ss., ricordando che, alla luce di una interpretazione rigorosa degli standard della clausola, fornire una soluzione di carattere



comportano, nelle scuole pubbliche, gli esoneri curriculari, pur potendo ritenere che siano tutto sommato limitate a un numero abbastanza circoscritto le questioni particolarmente "sensibili" dal punto di vista etico da sottoporre a questo tipo di disciplina.

Mentre vanno emergendo, sempre nell'ambito scolastico statunitense, questioni del tutto inedite, come quella riguardante il rifiuto degli insegnanti, in aderenza alle proprie convinzioni religiose, di rivolgersi ai propri studenti con pronomi incoerenti con il sesso biologico<sup>100</sup>, resta da chiedersi se, allo smembramento delle classi durante le lezioni per effetto del riconoscimento di un diritto di esonero che sottintende e, anzi, enfatizza la natura controversa di alcuni strumenti didattici, esaltando involontariamente le riserve sulla liceità morale di certe relazioni di coppia, non sarebbe preferibile, a monte, programmare iniziative formative tutte incentrate sulla promozione del valore del rispetto e della tolleranza. Se si vuole, adottando anche nel contesto scolastico i canoni tipici della prospettiva "interculturale" nella gestione dei problemi di coesistenza delle differenti identità sociali e culturali - che incoraggiano il dialogo e il confronto - più che quelli volti a esaltare le differenze, propri della prospettiva definita "multiculturale"<sup>101</sup>.

Questo tipo di iniziative risulterebbero adeguatamente rappresentative della diversificazione dei modelli familiari esistente nella società, senza costituire fonte di disorientamento e confusione per i bambini piccoli. Rafforzerebbero, inoltre, ben più di una partecipazione "facoltativa" e "selettiva" alle attività didattiche, il messaggio di rispetto e tolleranza, proprio per il fatto di coinvolgere tutti i bambini, anche quelli i cui genitori sono ideologicamente contrari a una esposizione dei propri figli alle rappresentazioni delle coppie omosessuali. Come è stato autorevolmente annotato, sono proprio queste famiglie a non accettare (o a trasmettere insegnamenti contrari a) l'idea di una piena normalità delle coppie omosessuali; mentre l'esonero curriculare non può che attirare l'attenzione a scuola sulle ragioni che lo giustificano<sup>102</sup>. Le iniziative didattiche con taglio limitato alla promozione dei valori del rispetto e della tolleranza, ma obbligatorie per tutti, contribuirebbero così a combattere, forse più efficacemente delle stesse fiabe inclusive, le forme di discriminazione,

---

religioso alla questione sollevata dai genitori, consistente nel riconoscimento di un esonero dalla frequenza delle lezioni ricomprese nel curriculum scolastico pubblico, sarebbe probabilmente incostituzionale. Tuttavia, le crescenti aperture manifestate dalla Corte Suprema verso le forme di accomodamento religioso rendono improbabile che un esonero limitato dal curriculum scolastico pubblico possa violare la clausola di stabilimento.

<sup>100</sup> Cfr. C. J. RUSSO, *Controversies over the Free Speech Rights of Educators to Avoid Using Pronouns Inconsistent with their Religious Beliefs: "The Beginning of the End" or "the End of the Beginning?"*, in *Ave Maria Law Review*, 2025, 145 ss.

<sup>101</sup> Cfr. D. STRAZZARI, *Law, Religious Teaching and Civic/Citizenship Education*, cit., 1 ss.

<sup>102</sup> Sottolinea che «the opt out students come from families that do not teach normalization of such families and may indeed teach against it», I. C. LUPU, *The Centennial of Meyer and Pierce*, cit., 215, aggiungendo che «students whose parents want the opt out may initiate such discussion about these books in any event, but allowing an opt out will draw special attention at the school to the reasons for it» (*ibid.*).



molestia e violenza, di cui la comunità americana LGBTQ+ risulta in troppi casi essere bersaglio, con conseguenze non solo sul profitto scolastico, ma sulla stessa salute dei ragazzi<sup>103</sup>.

Nella vicenda delle scuole della contea di Montgomery anche il “prontuario” di risposte preconfezionate offerto agli insegnanti - per quanto mirato a promuovere il valore della tolleranza<sup>104</sup> - risultava carente dal punto di vista della individuazione di adeguati spazi e occasioni per la discussione e il confronto su temi assai delicati, pure con approfondimenti sugli approcci adottati dalle principali religioni. Se la scuola deve mantenere un atteggiamento aperto e critico verso il pluralismo delle visioni del mondo e della vita o delle concezioni antropologiche dell'esistenza<sup>105</sup>, non deve nascondere alcuna di queste visioni<sup>106</sup>, con le sole cautele imposte dall'età dei bambini e dall'impegno a evitare qualsiasi tentativo di indottrinamento.

Di fronte a una semplice “rappresentazione” di realtà che restano fortemente controverse dal punto di vista di alcune dottrine religiose, accompagnata da approfondimenti su queste dottrine condotti secondo principi di neutralità ideologica, dovrebbe, infine, ritenersi esclusa una qualsiasi violazione della clausola costituzionale del *No Establishment of Religion*, fonte unicamente di un divieto di introduzione, nelle scuole americane, di “insegnamenti” di qualsiasi tipo aventi a oggetto dottrine religiose<sup>107</sup>.

---

<sup>103</sup> Cfr. L. BYRNE, *Balancing Rights in the Classroom*, cit., 181-182.

<sup>104</sup> Secondo l'*opinion* dei giudici di minoranza, le linee guida per gli insegnanti non avrebbero trasformato una mera esposizione a idee non condivise in una forma di sottile indottrinamento, in quanto esse sarebbero state pensate solo per promuovere i comportamenti reciproci ispirati a rispetto e tolleranza: CORTE SUPREMA USA, 27 giugno 2025, n. 24-297, cit., *Sotomayor, J., dissenting*, [cit.](#), 30-33.

<sup>105</sup> Cfr., nella dottrina italiana, G. LANEVE, *Il volto costituzionale dell'educazione. Alcuni spunti di riflessione*, in [federalismi.it](#), n. 19, 2025, 91 ss.: premesso che le norme costituzionali «collocano l'educazione in un'area condivisa, quella della famiglia e della scuola» (99), si ribadisce che alla «scuola statale, la cui presenza è espressione di un dovere da parte dello Stato, fortemente ancorato alla prescrizione ex art. 33, comma 2, è costituzionalmente richiesto di tenere una postura che attinga da orizzonti culturali ed epistemologici aperti, inclusivi, plurali, capaci di restituire la ricchezza delle visioni e delle interpretazioni del mondo senza inculcare la chiusura mentale, l'indottrinamento del pensiero, il tarlo del *pre-giudizio*. Anzi, connotandosi come luogo pubblico, deve schiudersi al confronto dialettico, plurale e aperto tra i sistemi di senso» (110).

<sup>106</sup> Sottolinea come, nell'ambito dei corsi di educazione sessuale, sarebbero legittimi gli adattamenti necessari a «ensuring equal dignity and respect for specifically religious perspectives on key topics in sex education, such as homosexuality or LGBTQIA+», C.B. CEFFA, *Sex Education, Religious Pluralism and Interculturalism: A Proposal*, in *From Multiculturalism to Interculturalism*, cit., 365.

<sup>107</sup> Cfr. CORTE SUPREMA USA, 19 giugno 1987, No. 85-1513, [Edwards v. Aguillard](#), 482 U.S. 578 ss., che ha censurato, per violazione della *No Establishment Clause*, una legge dello Stato della Louisiana, la quale richiedeva di abbinare all'insegnamento della teoria della evoluzione quella della teoria della creazione.